



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 163 del 22 Maggio 2019

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 13 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di:

STALTERI DOMENICO, all'epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme sconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione;

CICCONE EMANUELE, all'epoca dei fatti calciatori dell'ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

PIZZOLEO UMBERTO, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA' DI SIDERNO 1911), (matricola 67894) ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 9821/136pfi 18-19/MS/CS/gb del 12/03/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

-letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 136 pfi 18-19, avente ad oggetto: *"Condotta dei calciatori CICCONI EMANUELE, PIZZOLEO UMBERTO e OKOROJI HENRY NOUBUEZE i quali non avrebbero più preso parte all'attività sportiva con la Società ASD CITTA' DI SIDERNO 1911, per la quale erano tesserati, senza addurre alcuna valida motivazione."* – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 06/09/2018 al n. 136 pfi 18-19.;

-Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1. lettera di designazione;
2. esposto della ASD Città di Siderno 1911;
3. fogli di censimento società A.S.D.Città di Siderno con riferimento sia alla stagione calcistica 2017/18 che all'attuale stagione 2018/19, composti da n. 6 fogli;
4. fogli di censimento e richiesta tesseramento dei tre calciatori, composti da n.6 fogli ;
5. posizione tesseramento calciatori con riferimento all'attuale stagione 2018/19 composta da n. 1 foglio;
6. verbale audizione del Sig.Stalteri Domenico Presidente nella stagione 2017/18 e dirigente nell'attuale stagione dell'ASD Città di Siderno, comprensivo del verbale di denuncia sporto ai CC di Siderno, della missiva indirizzata al calciatore Okoroji Henry Ndubueze, nonché di n. 3 accordi società calciatore, per un totale di n. 13 fogli;
7. audizione del Sig. Galati Francesco allenatore del ASD Città di Siderno 1911 nella stagione 2017/18, per un totale di n. 2 fogli;
8. audizione del calciatore Sig. Pizzoleo Umberto calciatore A.S.D.Città di Siderno 1911 nella stagione 2017/18 con allegato conferimento mandato all'Avv. Piero Perri del Foro di Cosenza, per un totale di n. 3 fogli;
9. audizione del calciatore Sig. Okoroji Henry Ndubueze calciatore A.S.D. Città di Siderno 1911 nella stagione 2017/18 con allegato conferimento mandato all'Avv. Piero Perri del Foro di Cosenza, per un totale di n.4 fogli;
10. audizione del calciatore Sig. Ciccone Emanuele composta da n. 2 fogli;

-Premesso che dagli atti di indagine raccolti ed espletati è emerso che il sig. Stalteri Domenico, presidente pro tempore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), ha esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale nel corso della sua audizione accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, non ritualmente depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente e contenente firme disconosciute dai tre calciatori e difformi da quelle apposte sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione, e ne ha stipulati di diversi oralmente che pure non ha depositato presso gli organi competenti, premesso altresì che i tre calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, sebbene regolarmente tesserati con la Asd Città di Siderno 1911, improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonavano gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018, oltre a non aver provveduto al deposito dei propri accordi economici presso gli uffici competenti;

-**Ritenuto**, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- **STALTERI DOMENICO**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme sconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione;

- **CICCONE EMANUELE**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

- **PIZZOLEO UMBERTO**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

- **OKOROJI HENRY NOUBUEZE**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

-**Ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., della

- società **ASD CITTA' DI SIDERNO 1911, ora ASD JONICA SIDERNO**, per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico;

-**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, per cui non sono state inviate memorie difensive né richieste di audizione;

-**Visti** gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.

-**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Leonardo Cotugno;

HANNO DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria:

1)-Sig. **STALTERI DOMENICO**, all'epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme sconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione;

2)-Sig. **CICCONE EMANUELE**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della

L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

3)-Sig. **PIZZOLEO UMBERTO**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

4)-Sig. **OKOROJI HENRY NOUBUEZE**, all'epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA' DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell'ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l'accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico;

5)-La società ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA' DI SIDERNO 1911), ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 13.05.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché l'Avv. Piero Perri nell'interesse dei calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze quest'ultimo presente personalmente. Era presente inoltre il dirigente Domenico Stalteri, Presidente dell'Asd Città di Siderno 1911, ora Asd Jonica Siderno, all'epoca dei fatti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Prima dell'inizio del dibattimento Domenico Stalteri ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per mesi 6 di inibizione da ridursi a mesi 4).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

la Commissione rilevava che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava quindi i motivi del deferimento e, preso atto delle argomentazioni dedotte dall'Avv. Perri nella memorie difensive fatte pervenire, conveniva sul venir meno degli addebiti di cui al primo punto del deferimento atteso che non esiste obbligo nelle categorie dilettantistiche regionali di depositare gli accordi economici, chiedeva quindi la modifica della qualificazione giuridica del fatto chiedendo che ai deferiti venisse imputato il divieto di stipulare accordi economici. Confermava le imputazioni nel resto.

In relazione a quanto argomentato formulava pertanto per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

1)-per Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze la squalifica per sei (6) giornate effettive di gara;

2)-per la società ASD Città di Siderno 1911, ora ASD Jonica Siderno, l'ammenda di € 600,00.

L'Avvocato Perri si opponeva alla richiesta di modifica della qualificazione giuridica del fatto assumendo che l'accoglimento di tale istanza lederebbe il diritto di difesa dei suoi assistiti.

Nel merito, sul punto, assumeva l'assoluta legittimità della stipula di un accordo che tenesse indenni i tre calciatori, tutti residenti in altre regioni, per le spese affrontate per il soggiorno a Siderno.

Sul secondo punto, il contestato abbandono della squadra da parte dei calciatori deferiti, chiariva che i tre calciatori con modalità diverse, ma tutte provate con documentazione presente in atti, avevano reso edotta la società dell'intenzione di non proseguire nel rapporto sportivo per l'impossibilità di "mantenersi" in una sede assai distante dalla propria di residenza.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio sul primo punto accoglie l'obiezione dell'avvocato Perri per i tre calciatori, per le ragioni dallo stesso esposte, e pertanto li proscioglie dall'addebito contestato.

Sul secondo punto - pur volendo ritenere moralmente validi i motivi addotti dai deferiti - valuta il comportamento dei calciatori non conforme ai principi di lealtà e correttezza avendo dovuto, a parer di questo Collegio, gli stessi rendere edotto il Presidente Stalteri delle difficoltà economiche e della loro decisione di lasciare Siderno e la squadra, tra l'altro in quel momento impegnata per il conseguimento di un importante risultato sportivo, la promozione in serie D. Difatti è stato provato che fossero a conoscenza dell'intenzione dei calciatori solo il mister, i compagni di squadra ed alcuni dirigenti, ma non la società, rappresentata dal Presidente Stalteri. Sarebbe stato opportuno che tale decisione fosse stata formalizzata alla società con congruo preavviso ed a mezzo di canali di comunicazione/notifica che facessero fede della serietà delle determinazioni (es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica).

P.Q.M.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento, il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- 1) a STALTERI Domenico, all'epoca dei fatti presidente della ASD Città di Siderno 1911 (ora ASD Jonica Siderno) l'inibizione per mesi QUATTRO (4);
- 2) a CICCONE Emanuele, PIZZOLEO Umberto e OKOROJI Henry Noubueze la squalifica per DUE (2) giornate effettive di gara da scontarsi nelle prime gare ufficiali nella stagione agonistica 2019/2020;
- 3) alla società A.S.D. CITTÀ DI SIDERNO 1911 - ora A.S.D. JONICA SIDERNO-(matricola 67894) l'ammenda di € 500,00(cinquecento/00).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 20 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.Vincenzo Cardone.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di:

1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018;

2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 9872/508pfi 18-19/MS/CS/ps del 13/03/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 508/pfi/18-19 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti nel corso della gara Comprensorio Archi Calcio -Vigor Lamezia 1919, a seguito della quale sono stati sottoposti a provvedimento di DASPO i calciatori Alampi Cristian e Glomnicu Dragos Cristian tesserati per la Società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio"*;

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 03/12/2018 al n. 508 pfi 18-19.

atteso che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

Acquisizione di prove documentali

1. Nota della Questura di Reggio Calabria – Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza – prot. RCPQ00/2018/08631 inviata alla Procura Federale F.I.G.C. (prot. 188 del 05/07/2018) con cui comunicava il provvedimento di DASPO della durata di cinque anni adottato dal Questore di Reggio Calabria in data 21/06/2018 a carico dei sig.ri Pellegrino Santo nato il 23/05/1994, Puntorieri Francesco nato il 17/08/1994, Alampi Cristian nato il 28/10/1994, Glomnicu Dragos Cristian nato il 13/06/1990 tutti tesserati per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio nonché nei confronti del sig. Niang Serigne Madina nato il 03/01/1996 tesserato per la società A.S.D. Vigor Lamezia 1919;
2. Stralcio del C.U. n. 176 del 31/05/2018 pubblicato dalla L.N.D.- Comitato Regionale Calabria;
3. Articolo di stampa del 07/07/2018 pubblicato dal giornale online “*Il Lametino.it*” dal titolo: “*Disordini partita Archi – Vigor Lamezia 1919: emessi 10 Daspo*”;
4. AS400 società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio;
5. AS400 tesserato sig. Glomnicu Dragos Cristian;
6. AS400 tesserato sig. Alampi Cristian;

considerato che l'analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che:

-in data 27/05/2018 si disputava la gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 valevole per i play-off del campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D.- Comitato Regionale Calabria;

-al termine della predetta gara si verificavano gravi incidenti che vedevano coinvolti più tesserati delle due squadre nonché tifosi di entrambe le società;

-il Giudice Sportivo presso la L.N.D._C.R. Calabria con C.U. n. 176 del 31/05/2018, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del C.G.S. e quindi sulla base delle sole risultanze dei documenti ufficiali quali il rapporto arbitrale ed eventuali rapporti dei Commissari Campo, infliggeva alla società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio un'ammenda di € 800,00 “*Per avere propri calciatori non identificati e sostenitori, entrati abusivamente in campo a fine gara, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, dato vita ad una rissa con i sostenitori e giocatori non identificati della squadra avversaria, per avere uno dei detti sostenitori, entrati abusivamente in campo colpito con un pugno in pieno volto un giocatore della squadra avversaria*” nonché alla società A.S.D. Vigor Lamezia 1919 un'ammenda di € 500,00 “*Per comportamento irraguardoso nei confronti del Direttore di Gara e lancio di oggetti in campo da parte di propri sostenitori a fine gara, nonché per avere propri giocatori dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria*”;

-il Giudice Sportivo presso la L.N.D. - C.R. Calabria con il già richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018, sempre ai sensi dell'art. 29, comma 2, del C.G.S. infliggeva ai calciatori le seguenti squalifiche:

- a)-Pellegrino Santo (A.S.D. Comprensorio Archi Calcio) – squalifica di 3 gare - Per atti di violenza contro un giocatore avversario a fine gara;
- b)-Puntorieri Francesco (A.S.D. Comprensorio Archi Calcio) – squalifica di 3 gare - Per atti di violenza contro un giocatore avversario a fine gara;
- c)-Ripepi Paolo (A.S.D. Comprensorio Archi Calcio) – squalifica di 3 gare - Per atti di violenza contro un giocatore avversario a fine gara;
- d)-NiangSerigne Madina (A.S.D. Vigor Lamezia 1919) – squalifica di 3 gare - Per comportamento offensivo e gesti provocatori verso i sostenitori della squadra avversaria;

atteso che le indagini di Polizia Giudiziaria volte all'identificazione dei soggetti autori degli atti di violenza e rimasti sconosciuti all'epoca dei fatti consentivano di riconoscere il sig. Alampi Cristian ed il sig. Glomnicu Dragos Cristian, calciatori tesserati per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, quali ulteriori protagonisti degli episodi di violenza verificatisi al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919;

considerato che in data 02/07/2018 il Questore di Reggio Calabria emetteva un Daspo, ovvero un provvedimento con il quale si dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, a carico dei sig.ri Pellegrino Santo, Puntorieri Francesco, Alampi Cristian e Glomnicu Dragos Cristian tutti tesserati per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio nonché nei confronti del sig. Niang Serigne Madina tesserato per la società A.S.D. Vigor Lamezia per i fatti accaduti al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919;

verificato che per i fatti accertati e richiamati con il provvedimento di Daspo adottato dal Questore di Reggio Calabria in data 21/06/2018 i sig.ri Pellegrino Santo, Puntorieri Francesco e NiangSerigne Madina risultano già sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il C.U. n. 176 del 31/05/2018;

considerato che l'attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:

- a)-da GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia

Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018;

b)-da ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018;

c)-dalla società A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO (matricola 917482) ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte poste in essere e contestate ai propri calciatori GlomnicuDragos Cristian e Alampi Cristian accertate a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria della Questura di Reggio Calabria e non sanzionate dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente da questi ricevuta; rilevato che GlomnicuDragos Cristian ed Alampi Cristian non hanno fornito alcuna deduzione difensiva nei termini indicati e che tali termini sono ormai scaduti;

atteso che la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio a seguito della notifica della comunicazione chiedeva, in data 21/02/2019, a definizione della propria posizione l'applicazione dell'art. 32sexies C.G.S. richiesta trasmessa in data 27/02/2019 (prot. 9229) alla Procura Generale dello Sport che prestava proprio consenso in data 11/03/2019 (prot. 1404);

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; ritenuto che dalla complessa attività di indagine espletata e dalla documentazione sopra indicata appaiono chiaramente emergere i seguenti comportamenti e violazioni ascritti ai soggetti sottoposti ad indagine:

HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria:

1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018;

2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato proprio C.U. n. 176 del 31/05/2018.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 20.05.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

Nessuno compariva per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1)-per Glomnicu Dragos Cristian la squalifica per un (1) mese;
- 2)-per Alampi Cristian la squalifica per un (1) mese.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la corposa documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- 1)a GLOMNICU Dragos Cristian la squalifica per UN (1) mese;
- 2)a ALAMPI Cristian la squalifica per UN (1) mese.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di:

1) Società "A.S.D. VILLESE CALCIO" ora "A.S.D. VILLESE ACCADEMY" (matricola 933876);
2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO" ora "A.S.D. VILLESE ACCADEMY"
per rispondere della violazione dell'art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell'art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l'obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l'importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Deferimento Procura Federale Prot.010369/368pfi18-19/CS/ps del 22 marzo 2019

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti del procedimento disciplinare iscritto al n°368 pfi 18-19, avente ad oggetto il "mancato pagamento da parte della Società "ASD Villesse Calcio" nei riguardi dell'allenatore Barillà Antonio nel termine previsto di trenta giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale con C.U. n°7/2017", nonché la condotta del Presidente della società Donato Postorino;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati compiuti svariati atti di indagine, tra i quali assumono particolari significato e valenza la acquisizione dei documenti qui di seguito indicati:

- 1) il lodo pronunciato il 30 novembre 2017 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti a definizione della vertenza iscritta al n°55/78 (2017), mediante il quale la Società "A.S.D. Villesse Calcio" fu condannata a corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà il complessivo importo di €. 1.889 (milleottocentottantanove);
- 2) il Comunicato Ufficiale n°7/2017 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti emesso all'esito della riunione del 30 novembre 2017, mediante il quale fu pubblicato – tra gli altri – il lodo pronunciato a carico della Società "A.S.D. Villesse Calcio" con l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. Antonio Barillà;
- 3) la comunicazione Raccomandata online con Avviso di Ricevimento del 10 dicembre 2017, attestante la avvenuta notificazione del lodo arbitrale alla Società "A.S.D. Villesse Calcio";

ritenuto che dalla complessa attività di indagine espletata e dalla documentazione sopra indicata appaiono chiaramente emergere i seguenti comportamenti e violazioni ascritti ai soggetti sottoposti ad indagine:

la violazione dell'art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell'art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l'obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l'importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento;
vista la Comunicazione di chiusura delle indagini inviata a tutti i soggetti sottoposti ad indagine e dagli stessi regolarmente ricevuta il 15 gennaio 2019;

preso atto della mancata elaborazione, predisposizione e formulazione da parte dei soggetti indagati di qualsivoglia attività difensiva;

visto l'articolo 32 ter (quarto comma) del Codice di Giustizia Sportiva;

HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria:

- 1) la Società "A.S.D. VILLESE CALCIO" ora "A.S.D. VILLESE ACCADEMY" (matricola 933876);
 - 2) il Presidente della Società, Donato Postorino;
- per rispondere della violazione dell'art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell'art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l'obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l'importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 20.05.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, nessuno compariva per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1)-per Donato Postorino l'inibizione di anni uno (1);
- 2)-per l'A.S.D.VILLESE CALCIO" ora "A.S.D. VILLESE ACCADEMY" la penalizzazione di punti due (2) da scontarsi nella stagione 2019 – 2020.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, a parziale accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- 1) a Donato POSTORINO l'inibizione di mesi OTTO (8);
- 2) alla Società A.S.D. VILLESE CALCIO" ora "A.S.D. VILLESE ACCADEMY" (matricola 933876) la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi